

OGGETTO: **VERSAMENTO DI CONTRIBUTI DERIVANTI DA NORME CONTRATTUALI PREVISTE DAI CCNL APPLICATI, IN PRESENZA DELLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI STABILITA IN VIA LEGISLATIVA – ISTRUZIONI INPS**

I decreti-legge n. 9, n. 18 e n. 23 del 2020 hanno previsto – tra l’altro e a determinate condizioni – la sospensione degli obblighi contributivi.

Di conseguenza l’INPS, con circolare n. 52 e i messaggi n. 1754 e n. 1789 del 2020, ha fornito le relative istruzioni operative e dettato, con riguardo ai datori di lavoro privati, le modalità di compilazione delle dichiarazioni Uniemens (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21 e 24 del 2020), usate per effettuare il versamento non solo dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche di quelli (eventualmente) previsti dal CCNL di riferimento; in particolare, il datore di lavoro indica nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice corrispondente al contratto collettivo nazionale applicato e valorizza il relativo elemento <ImportoContributo> inserendovi l’importo complessivo dei contributi contrattuali da versare nel mese. Sulla base delle predette informazioni e una volta accertato l’avvenuto versamento, l’INPS trasferisce le somme ai destinatari individuati dai CCNL.

Allo scopo di favorire il corretto assolvimento dei menzionati obblighi contrattuali – in un contesto, peraltro, caratterizzato dall’eventuale sospensione dei versamenti contributivi disposta dai decreti sopra citati e dal diffuso ricorso agli ammortizzatori sociali (spesso anticipati al lavoratore dal datore di lavoro e poi conguagliati con gli importi dovuti all’Istituto previdenziale) –, con il messaggio 11 maggio 2020, n. 1946, l’INPS ha:

a) “ricordato” che:

- la sospensione “legale” degli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente quelli previdenziali e assistenziali, non anche quelli contrattuali;
- sul piano formale, gli importi sospesi vanno esposti nella <DenunciaAziendale>, nella sezione <AltrePartiteACredito>, specificando il codice di sospensione nell’elemento <CausaleACredito> e il relativo importo nell’elemento <SommeACredito>;

b) “ribadito” gli adempimenti da porre in essere ai fini della predisposizione delle dichiarazioni contributive, e riportato i seguenti tre esempi di compilazione della denuncia aziendale “che, nell’attuale contesto normativo ed economico, assumono una loro tipizzazione”.

«1. Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali

In tal caso, l’azienda non è tenuta a effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ma effettua il versamento dei contributi contrattuali.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Nel relativo modello F24 risulterà l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.

Pertanto, a titolo di esempio:

- contributi dovuti: € 10.000,00 (<TotaleADebito>)
- contributi sospesi: € 10.000,00 (<SommeACredito> con riferimento ai codici di sospensione)
- contributi contrattuali: € 100,00 (<ImportoContributo> con riferimento ai codici dei contributi contrattuali)
- versamento a mezzo F24: € 100,00
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.

2. Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell'Istituto e versamento dei contributi contrattuali.

In tal caso, l'azienda non è tenuta a effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, opera il conguaglio di anticipazione delle somme pagate per conto dell'INPS (es. cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno di solidarietà FIS, ecc.) ed effettua il versamento dei contributi contrattuali.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell'elemento contribuzione sospesa l'azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l'importo dei conguagli effettuati e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l'importo dei versamenti del mese. Laddove l'importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, non risulterebbero obblighi di versamento.

Pertanto, a titolo di esempio:

- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- conguaglio per anticipazioni datore di lavoro c/o INPS: € 2.000,00
- contributi contrattuali: € 100,00
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude con un credito a favore dell'azienda, pari a € 1.900,00 (somme a conguaglio – contributi contrattuali)
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.

3. Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi

In tal caso, l'azienda non è tenuta a effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ed effettua il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens dei mesi oggetto di sospensione contributiva, nell'elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà indicato il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato senza valorizzare alcun importo nel relativo campo; nell'elemento contribuzione sospesa si riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti. Nell'Uniemens in cui si riprendono gli obblighi

contributivi, l'azienda continua a valorizzare, nell'elemento <CodAssociazione> dell'elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e riporta nell'elemento <ImportoContributo> l'importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi.

Pertanto, a titolo di esempio:

Competenza Marzo 2020

- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell'elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.

Competenza Aprile 2020

- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell'elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero
- somme riversate da INPS ai soggetti destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.

Competenza Maggio 2020 (mese senza sospensione contributiva)

- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 00,00
- contributi contrattuali: € 300,00 (€ 100,00 per ognuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, con valorizzazione dell'elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: € 10.300,00
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 300,00.

Inoltre, entro il 31 maggio l'azienda è tenuta a riprendere il versamento dei contributi sospesi, che può essere effettuato in soluzione unica (€ 20.000,00) ovvero in cinque rate mensili di eguale importo (€ 4.000,00), la prima delle quali con la stessa scadenza di cui sopra, sulla base delle istruzioni che verranno fornite successivamente dall'Istituto.»